

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 dicembre 2015, n. 23/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 gennaio 2016, dove ha acquisito il n. 110 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 2 febbraio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino Finozzi, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 13 e 14 febbraio 2016, n. 6.

2. Relazione al Consiglio regionale

(Per la relazione si veda il testo della relazione alla legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016, pubblicata nello stesso Bollettino, ndr)

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo del comma 13 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 3 Principi contabili generali e applicati

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.”

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 7/2015 è il seguente:

“Articolo 9

1. Per far fronte al saldo negativo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno e il totale delle entrate che si prevede di accertare nell'esercizio 2015, così come determinato all'articolo 8, è autorizzata per l'anno 2015 la contrazione di prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d'importo complessivo non superiore ad euro 99.800.000,00 (upb E0137). Di detto ammontare è dato riscontro nell'allegato “Quadro dimostrativo di cui al comma 2, lettera b) dell'articolo 13 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39”;

2. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro 252.500.000,00 (upb E0174) già autorizzati dall'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 “Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016” a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

3. Sono altresì rinnovate per l'esercizio 2015 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l'importo di euro 1.992.440.160,77 (upb E0174) già autorizzati dalla legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 “Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014”, a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell'esercizio 2014.

4. Dell'importo complessivo delle autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari o di altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui ai precedenti commi 2 e 3, pari ad euro 2.244.940.160,77 (upb E0174) è dato riscontro nell'allegata Tabella “Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2015 per spese d'investimento da finanziarsi mediante ricorso ad indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi

prestiti autorizzati”.

5. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i prestiti di cui ai commi 1, 2 e 3 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 6 per cento.

6. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento dei prestiti è garantito mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.

7. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 6 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

8. L'onere annuale relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 114.553.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2016 e 2017 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2015-2017 (upb U0199).”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'art. 46 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 46 Fondo crediti di dubbia esigibilità

1. Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto.

2. Una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere destinata ad altro utilizzo.

3. È data facoltà alle regioni di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.”.

- Il testo del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 3 Principi contabili generali e applicati

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;

b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato;

d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;

e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 9 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio e Bilancio finanziario gestionale.

1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all'approvazione della legge di bilancio da parte del Consiglio regionale, approva per ciascun esercizio la ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati. Tale ripartizione costituisce il Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio.

2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi all'approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, il Segretario Generale della Programmazione o, un direttore regionale da lui delegato, provvede per ciascun esercizio a ripartire le categorie in capitoli e i macroaggregati in capitoli e in articoli ai fini della gestione e rendicontazione, ed ad assegnare ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30, i capitoli e le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati. I capitoli in entrata e gli articoli in spesa sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario. Tale ripartizione costituisce il Bilancio Finanziario Gestionale.

2 bis. Al fine di recepire quanto previsto all'articolo 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, i capitoli di spesa del bilancio regionale sono ripartiti in articoli corrispondenti al quarto livello del Piano dei Conti integrato di cui all'Allegato n. 6/1 del medesimo decreto legislativo.

2 ter. *Fermo restando quanto ulteriormente stabilito al comma 4 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, spettano alla Giunta regionale le variazioni del bilancio gestionale compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.*

3. omissis

3 bis. Omissis

4. In corso d'esercizio la Giunta regionale può modificare la ripartizione delle unità previsionali in capitoli:

a) mediante variazioni compensative nell'ambito della stessa unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge;

b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di entrata e di spesa.

4 bis. Eventuali ripartizioni compensative fra articoli del medesimo capitolo di spesa, sono effettuate con provvedimento del responsabile finanziario della Regione o di un suo delegato.

5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio regionale.

6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza comunitaria, statale e proprie.

7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato, ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di riclassificazione.”.

- Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 16 - Tipologia di fondi e norme comuni.

1. Nel bilancio di previsione [annuale] sono iscritti, per competenza e per cassa:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie [e d'ordine];

b) il fondo di riserva per le spese impreviste;

c) il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese d'investimento;

d) eventuali altri fondi speciali.

2. Nella parte di cassa del bilancio [annuale] di previsione è iscritto il fondo di riserva di cassa.

3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.”.

- Il testo dell'art. 19 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 19 - Fondo di riserva di cassa.

1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.

2. L'entità del fondo di riserva di cassa è individuata nella misura massima di un dodicesimo dell'autorizzazione a pagare disposta nel bilancio di previsione annuale.

3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l'iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.

[4. Fino all'approvazione della legge di assestamento del bilancio, il responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura dell'esercizio precedente, non previsti o previsti in misura inadeguata nel bilancio in corso.]”.

- Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 22 - Variazioni al bilancio.

1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell'esercizio:
 - a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
 - b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
 - [c) per l'adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;]
 - d) conseguenti all'attuazione del ricorso all'indebitamento con oneri a carico dello Stato;
 - e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell'esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con entrate vincolate di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011 e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 39/2001, come modificato dalla presente legge è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è soppresso/abrogato):

“Art. 26 - Mutui e prestiti obbligazionari.

1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari, la legge di bilancio o la legge di assestamento individuano l'entità massima del tasso e la durata massima dell'ammortamento, nonché l'incidenza dei relativi oneri finanziari sull'esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.
2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per l'esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate.
3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi.
4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non collocati entro il termine dell'esercizio.
 - [5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.]
6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l'uso di strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente:

“Art. 49 - Budget operativi.

1. La Giunta regionale, quando non sia possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di responsabilità uno o più budget operativi.
2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all'intero stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in termini di competenza e di cassa.
3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno:
 - a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento;
 - b) la tipologia delle spese da gestire;
 - c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.
4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. Il dirigente titolare di budget operativo liquidava le spese ed emette direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.
6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il budget stesso si riferisce, predispose il consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in originale.
7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:

- a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d'anno del budget operativo stesso;
- b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura dell'esercizio.”.

4. Strutture di riferimento

Sezione bilancio